



POLICY SUI CONFLITTI DI INTERESSI

Versione 13 del 2019

Aggiornata dal CDA nella seduta del 15/04/2019

Approvato in prima istanza dal C.E. in data 6/03/2008



INDICE

1. PREMESSA	3
1.1 Definizioni	5
2. OBIETTIVI	5
3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO	5
3.1 Criteri minimi per l'individuazione dei conflitti di interesse.....	6
4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	6
4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate	7
4.2 Presidi organizzativi	8
4.2.1 <i>Separatezza contabile</i>	8
4.2.2 <i>Separatezza tecnologica e procedurale</i>	9
4.3 Presidi procedurali.....	9
4.3.1 <i>Informativa ai clienti sui conflitti di interessi</i>	9
4.4 Presidi di controllo	9
5 REGISTRO DEI CONFLITTI	10
6 REVISIONE DELLA POLICY AZIENDALE SUI CONFLITTI DI INTERESSI	10



1. PREMESSA

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare l'approccio che Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (di seguito la "Banca") ha adottato in merito ai conflitti di interesse nella presentazione dei servizi di investimento ed accessori e nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in conformità rispetto a quanto disciplinato nella disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 2014/65/UE (c.d. "Mifid II"), nel Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 e nella disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 2016/97/UE (c.d. "IDD") del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016.

La nuova disciplina MiFID II, nel perseguire le medesime finalità della previgente normativa (Direttiva 2004/39/CE, di seguito "MiFID I"), ovvero di creare in Europa un mercato unico dei servizi finanziari, in grado di assicurare trasparenza e protezione degli investitori, conferma le scelte di fondo del 2004, prevedendo disposizioni che impongono ai prestatori di servizi di investimento precisi obblighi informativi nei confronti dei loro clienti.

Tra le varie disposizioni la MiFID II riconosce che, a causa dell'intensificarsi delle attività degli Intermediari, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori.

La Direttiva IDD detta disposizioni relative allo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa al fine di garantire elevati livelli di tutela dei clienti nell'ambito di tale attività.

Gli Intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

Gli Intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui la Banca si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.

La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, opera per ridurre quanto più possibile gli stessi; qualora le misure adottate risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal Legislatore comunitario e nazionale.

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse trova attuazione:

- nell'art.21 del Decreto Legislativo del 24 febbraio n.58/98 e nel Regolamento recante norme di attuazione del suddetto decreto legislativo in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 settembre 2007 e successivamente modificato (di seguito il "Regolamento Intermediari");
- nell'art. 55 del Regolamento IVASS 40/2018

Nell'ottica sopra citata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare le macrotipologie di conflitti di interesse connesse alle attività e/o servizi prestati nonché le misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti¹.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse individuati la Banca adotta misure organizzative idonee ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti².

Con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, la normativa di riferimento³ prevede che la Banca deve:

1. elaborare per iscritto, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività (art. 34, paragrafo 1 del Regolamento Delegato 565/2017);
2. fornire al cliente, prima di agire per suo conto, su supporto durevole e con sufficiente dettaglio le informazioni relative alla natura e/o alle fonti dei conflitti di interesse qualora le misure organizzative adottate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato

¹ La Banca ha l'obbligo di adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra le imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i clienti o tra due , al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Sono oggetti a tale norma anche i conflitti di interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione della stessa Banca. (cfr. art. 23, paragrafo 1, della direttiva MiFID II).

² Cfr. art. 16, paragrafo 3 della direttiva MiFID II e articolo 63 - septies del Regolamento Intermediari.

³ Regolamento Intermediari, Capo III "Ricerca in materia di investimenti". La Banca attualmente non svolge l'attività di ricerca in materia di investimenti pertanto non si applicano le disposizioni di cui al Capo III, Titolo V 3, Titolo II, del citato regolamento.



(art. 23, paragrafi 2 e 3 della direttiva MiFID II e articolo 63 – septies, comma 2 del Regolamento Intermediari)⁴:

3. svolgere una gestione indipendente, sana e prudente (ai sensi dell'art. 34, paragrafo 3 del Regolamento Delegato 565/2017);
4. tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. Il Consiglio di Amministrazione riceve, con cadenza frequente e almeno annualmente, relazioni scritte su tali situazioni (art. 35 del Regolamento Delegato 565/2017);
5. fornire ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, tra le informazioni generali, una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse, nonché, ogniqualvolta il cliente lo richieda, ulteriori maggiori dettagli in merito (ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento Delegato 565/2017).⁵

Al fine di adempiere ai citati obblighi normativi, la Banca ha assegnato alla Funzione Compliance il compito di:

- individuare, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati da o per conto della Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi di uno o più clienti;
- istituire e gestire il registro dei servizi e attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievole per i clienti e fornire al Consiglio di Amministrazione, almeno annualmente, relazioni scritte in merito ai conflitti che possono sorgere o sono sorti nell'ambito della prestazione di servizi di investimento e che possono ledere gli interessi di uno o più clienti. E' comunque previsto l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore;
- monitorare l'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse;
- verificare l'attuazione da parte delle specifiche strutture aziendali appositamente incaricate delle seguenti operatività:
 - definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
 - predisporre l'informativa al cliente su supporto durevole e gestire le eventuali richieste di ulteriori informazioni (informazioni generale ex ante e disclosure);
 - diffondere la politica di gestione a tutti i soggetti rilevanti coinvolti e verificare l'applicazione della procedura di gestione dei conflitti.

Con riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il Codice delle Assicurazioni, così come modificato dal D. Lgs. 68/18, prevede che la Banca deve:

- mantenere ed applicare presidi organizzativi ed amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi devono essere proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di intermediario;
- adottare misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

Quando i presidi adottati non sono sufficienti ad assicurare che sia evitato il rischio di nuocere il cliente, la Banca è tenuta ad informare il contraente, prima della conclusione del contratto, della natura o della fonte di tale conflitto affinché lo stesso sia in grado di prendere una decisione consapevole.

Inoltre, secondo quanto disposto all'interno dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento delegato UE 2359/2017, ai fini della comunicazione dei conflitti di interesse, la Banca deve:

- fornire una descrizione specifica del conflitto di interesse in questione;
- spiegare il carattere generale e le fonti del conflitto di interesse;

⁴ In proposito si precisa che l'informativa prevista, pur dovendo riferirsi a situazioni di conflitto di interesse specifiche, non richiede necessariamente di essere resa in occasione di ogni singola operazione negli strumenti finanziari interessati. Le circostanze di ciascun caso consentono la valutazione delle modalità più appropriate di adempimento dell'obbligo.

⁵ Documento consegnato al potenziale cliente in occasione del primo contatto con la Banca.



- spiegare al consumatore i rischi che insorgono dal conflitto di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi;
- indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate per evitare o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

1.1 Definizioni

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni⁶:

1. «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;
2. «soggetto rilevante» il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - (i). i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta (maggiore o uguale al 5%) possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della Banca;
 - (ii). dipendenti della Banca;
 - (iii). persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
3. «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
 - (i). da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - (ii). da un legame di controllo, ossia del legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

2. OBIETTIVI

Il presente documento (di seguito anche "Policy") definisce la politica di gestione dei conflitti d'interesse che la Banca intende adottare per individuare, monitorare e gestire i conflitti di interesse. Esso definisce inoltre i criteri e le procedure da utilizzare per la loro gestione. Le modalità di individuazione e gestione dei conflitti di interesse descritte nella presente Policy si concretizzano in un insieme di attività e regole che la Banca ha adottato al fine di determinare un processo "virtuoso" che possa rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente. Di seguito si elencano le attività che compongono tale processo:

- *Analisi e valutazione - identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse*: descrive le modalità attraverso le quali la Banca procede alla individuazione delle situazioni di possibile conflitto di interesse, illustrando le tipologie di interessi che consentono la determinazione dei potenziali conflitti;
- *Gestione dei conflitti di interesse*: descrive i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Banca al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto.

3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO

La normativa vigente assegna un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di identificare correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. A tale scopo, la Banca ha individuato nella Funzione Compliance il soggetto responsabile per il corretto censimento delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario

⁶Regolamento intermediari articolo 26, Regolamento 565/2017 articolo 2 e Direttiva MiFID II articolo 4.



dell'investitore. In allegato alla presente policy è fornito il documento "Mappatura dei Conflitti d'interesse potenziale", nel quale sono riepilogati i conflitti potenziali (a cui può essere soggetta la Banca e i soggetti rilevanti) in relazione all'attività della Banca.

3.1 Criteri minimi per l'individuazione dei conflitti di interesse

La normativa di riferimento⁷ dispone che, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitto di interesse, si prenda in considerazione se l'intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio dell'attività di investimento sia per altra ragione si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati, nel caso in cui il finanziamento erogato dall'intermediario sia tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento);
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo (es. negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione);
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da partecipanti in misura rilevante alla Banca);
- d) svolgano la medesima attività del cliente (es. gestione di portafogli di investimento e contestuale realizzazione di operazioni di compravendita sul portafoglio titoli di proprietà, aventi ad oggetto i medesimi strumenti finanziari);
- e) ricevano o possono ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio (es. gestione di portafogli e contestuale accordo di retrocessione di commissioni con il negoziatore).

Con riferimento all'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, la normativa di riferimento⁸ dispone che, al fine di identificare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento dell'attività di distribuzione, si prenda in considerazione se l'intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- i. realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
- ii. privilegi gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- iii. partecipa alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

La Funzione Compliance censisce tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possano derivare da:

- interesse diretto della Banca, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse derivante da rapporti di gruppo in conflitto con l'interesse del cliente;
- interesse della Banca, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da prestazione congiunta di più servizi a discapito dell'interesse del cliente;
- interesse della Banca, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse di un cliente della Banca in contrasto con quello del cliente.

Inoltre, la Funzione Compliance, è tenuta a rendicontare, almeno annualmente, il Consiglio di Amministrazione relativamente ai conflitti di interesse sorti o ai possibili conflitti di interesse che rischiano di ledere gli interessi di un cliente o più clienti nell'ambito della prestazione di un'attività o di un servizio di investimento.

4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di prevenire e gestire le situazioni di reale conflitto, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la Banca adotta adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo.

⁷ Cfr. art. 33 del Regolamento Delegato 565/2017.

⁸ Cfr. art. 3 del Regolamento Delegato n. 2359/2017



4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate

Le principali tipologie di conflitti effettivi identificate, per tipologia di servizio prestato, sono di seguito illustrate.

Le informazioni in commento sono riportate sinteticamente nel documento “Descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse”), nel quale sono riepilogati i conflitti effettivi e che è parte integrante dell’Informativa Precontrattuale.

Servizio di collocamento e/o distribuzione di prodotti finanziari/ di investimento assicurativi emessi da Banche o Imprese di Assicurazione

Le principali tipologie di conflitti d’interesse effettivi individuate, relativamente al servizio di collocamento, si riferiscono al collocamento e/o distribuzione di strumenti, prodotti o servizi finanziari o polizze assicurative:

- istituiti e/o emessi dalla Banca stessa (Obbligazioni, Azioni);
- emessi da società con le quali sono in corso rapporti d’affari o accordi di retrocessione;
- emessi o gestiti da società con le quali sono presenti rapporti di partecipazione;
- gestiti da società in rapporti d’affari con la Banca (limitatamente al collocamento di OICR).

Servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti

Le principali tipologie di conflitti d’interesse effettivi individuate, relativamente al Servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione ordini per conto dei clienti sono relative alla negoziazione in contropartita diretta con la clientela di strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società del Gruppo. Si ravvisa, inoltre, un conflitto qualora venga eseguito un ordine per un cliente a scapito di altri clienti.

Servizio di consulenza

Le principali tipologie di conflitti d’interesse effettivi individuate, relativamente al Servizio di consulenza, sono relative a raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti o servizi finanziari o, ove applicabile, polizze assicurative, di propria emissione, oppure emessi o collocati da soggetti:

- in rapporti d’affari o di finanziamento con la Banca;
- con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento o retrocessione;
- emessi o gestiti da società con le quali sono presenti rapporti di partecipazione.

Altre tipologie di conflitto possono sorgere in caso di attivazione, in abbinamento alla consulenza, dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini per conto della clientela o ricezione e trasmissione ordini.

Servizio di Gestione di Portafogli

Le principali tipologie di conflitti d’interesse effettivi individuate, relativamente al servizio di gestione di portafogli, si riferiscono a strumenti, prodotti o servizi finanziari:

- istituiti e/o emessi dalla Banca o da società del Gruppo;
- emessi da società dalle quali la Banca riceve il servizio di consulenza in materia di asset allocation;
- emessi da soggetti ai quali la Banca ha delegato il servizio di gestione;
- sui quali la Banca percepisce commissioni di retrocessione da parte degli emittenti stessi.
- emessi da società nelle quali la Banca ha rapporti di partecipazione.

La Banca individua nella normativa aziendale e applica precisi limiti di concentrazione relativi agli strumenti o ai prodotti finanziari emessi da uno stesso emittente,

e limiti stabiliti in misura ancora più stringente qualora si tratti di strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati.

Servizi accessori

Non sono stati ravvisati, nella mappatura effettuata alla data di redazione della presente Policy, conflitti relativi ai servizi accessori prestati.



4.2 Presidi organizzativi

Operano in regime di indipendenza i singoli servizi ed uffici della Banca, la cui responsabilità operativa è attribuita a soggetti differenti, autonomi tra loro.

La prestazione dei singoli servizi di investimento e dell'attività distributiva di prodotti di investimento assicurativi è affidata a strutture separate e tra loro indipendenti. In particolare, i servizi d'investimento sono svolti dall'Area Finanza (negoziazione, collocamento, raccolta ordini) e dall'Ufficio Gestioni Patrimoniali. Tali strutture sono funzionalmente ed organizzativamente segregate tra di loro e sono adottate adeguate barriere alla circolazione, all'interno della Banca, di informazioni riservate o comunque non strettamente necessarie al corretto svolgimento delle attività delle divisioni o aree di affari differenti rispetto alla divisione o area di affari depositaria dell'informazione originaria.

Tali barriere sono riconducibili sia a criteri di separatezza fisica (collocazione separata all'interno dei locali della Banca) che tecnologica (impossibilità di accedere ad applicativi e a database differenti da quelli necessari per lo svolgimento della propria attività).

La politica retributiva adottata dalla società è volta alla minimizzazione della possibilità di insorgenza di conflitti.

Più in dettaglio, le politiche di remunerazione e incentivazione adottate da La Cassa di Ravenna S.p.A. e recepite dalle Banche e Società del Gruppo bancario Cassa di Ravenna subordinano il riconoscimento e l'erogazione dell'eventuale componente variabile della retribuzione ai dipendenti⁹ a parametri di adeguatezza patrimoniale, liquidità e redditività corretta per il rischio, oltre che al raggiungimento di obiettivi qualitativi di *performance* (ad esempio, la qualità del servizio prestato e la soddisfazione dei clienti).

Tali politiche non privilegiano la vendita di strumenti/ prodotti finanziari/ prodotti di investimento assicurativi a scapito di altri e non privilegiano la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari/ prodotti di investimento assicurativi emessi da Banche e Società del Gruppo o da Società con le quali intercorrono rapporti di affari.

Inoltre il Gruppo bancario non realizza campagne commerciali o forme di offerta "direzionali" aventi per oggetto specifiche categorie di prodotti finanziari/prodotti di investimento assicurativi con l'obiettivo di sostenerne la vendita e di "indirizzare" la rete a collocare prodotti potenzialmente non adatti al profilo di rischio dei clienti o all'esigenza del contraente al fine di raggiungere prestabiliti obiettivi.

4.2.1 Separatezza contabile

È attuata una separatezza contabile ed amministrativa dei singoli servizi: alle attività proprie sia dell'Area Finanza (negoziazione, collocamento, raccolta ordini) sia dell'Ufficio Gestioni Patrimoniali (Servizio di Gestione di Portafogli) sono infatti attribuiti mastri contabili separati e puntualmente individuati. La gestione di alcuni aspetti amministrativi e contabili annessi ai predetti servizi è delegata ad una struttura terza (Back Office Titoli), assicurando imparzialità ed oggettività nell'esecuzione dell'incarico assegnatole, come specificato nel paragrafo successivo.

I movimenti contabili propri dei singoli comparti sono individuati in base allo specifico "codice servizio di provenienza" nonché tramite le tabelle contabili che ne differenziano il percorso; vengono inoltre dirottati su conti contabili differenti, facilmente identificabili nominalmente oltre che proceduralmente.

L'esecuzione degli eventi amministrativi su strumenti finanziari (lavorazione cedole, dividendi, operazioni sul capitale quali scissioni, fusioni, raggruppamenti e frazionamenti) è invece affidata ad un centro servizi esterno al Gruppo Bancario, (che ne cura anche la corretta contabilizzazione) al quale sono stati esternalizzati anche alcuni servizi di back office titoli; favorendo così la separatezza contabile ed amministrativa fra l'Area Finanza, l'Ufficio Gestioni Patrimoniali ed il Back Office Titoli, di cui il centro servizi svolge alcuni adempimenti.

La separatezza contabile è attuata anche per i collegamenti con le procedure di Bilancio e Segnalazioni, le cui normative richiedono evidenze separate in genere.

⁹ Non è prevista la corresponsione di alcuna remunerazione variabile a favore dei componenti degli organi aziendali.



4.2.2 Separatezza tecnologica e procedurale

Agli operatori delle singole aree sono attribuiti specifici e separati livelli di abilitazione verticale nell'ambito della procedura di sicurezza interna.

Ogni transazione e funzione specifica delle procedure utilizzate, di back office e/o di front office, è associata a specifici livelli di sicurezza in base alle funzioni proprie dei singoli servizi e nel rispetto della separatezza degli stessi.

Ad ogni livello sono associate funzioni operative e/o di inquiry che garantiscono il rispetto della gerarchia di controllo sulla corretta operatività, demandando all'Ufficio Back Office Titoli, oltre ai succitati controlli contabili, anche le attività di correzione degli errori, rimozione delle anomalie, monitoraggio dei sospesi, attuando quindi una netta separatezza procedurale e di processo.

In particolare agli operatori del servizio Gestione di Portafogli sono precluse in sicurezza le abilitazioni necessarie per utilizzare e visualizzare le transazioni nonché le funzioni relative alle attività di negoziazione ed amministrazione su dossier amministrati e dossier di proprietà, così come è loro preclusa la possibilità di intervenire sulle condizioni economiche dei rapporti gestiti da loro movimentati. Analogamente agli operatori dell'area Finanza, sono precluse le funzioni relative alla gestione e visualizzazione dei rapporti gestiti.

4.3 Presidi procedurali

I presidi procedurali prevedono l'adozione di un corpus di procedure e normative interne volto a disciplinare:

- il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari (con specifico riferimento al servizio di collocamento);
- le modalità di pricing degli strumenti di propria emissione negoziati;
- il rispetto del Codice di autodisciplina degli Intermediari Finanziari, varato dall'ABI e il codice etico di Gruppo che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti e degli addetti di filiale della Banca, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza;
- il rispetto della policy volta a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- il processo di esecuzione e trasmissione di ordini attraverso l'adozione della Execution policy e Transmission policy volte a garantire il miglior risultato per il cliente;
- una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e gli strumenti finanziari/prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, adatti al cliente o al potenziale cliente;
- il processo relativo all'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati, nell'ambito del quale è assegnato alla Funzione Compliance, tra gli altri, il compito di valutare il grado di rischio del nuovo prodotto con riferimento alla normativa applicabile, ivi compresa la disciplina in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento/ distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

4.3.1 Informativa ai clienti sui conflitti di interessi

Ogniqualevolta nella prestazione di un servizio di investimento insorge un conflitto di interessi la Banca informa di tale circostanza il cliente, tramite specifica segnalazione presente all'interno della documentazione destinata al cliente, indicando la tipologia del conflitto di interessi.

4.4 Presidi di controllo

I responsabili delle singole strutture aziendali sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti d'interesse derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate.



La Funzione Compliance è incaricato di verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti d'interesse individuati.

A tale struttura è inoltre attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interesse.

5 REGISTRO DEI CONFLITTI

La normativa richiede agli intermediari di istituire ed aggiornare regolarmente un registro, nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa, o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 35 del Regolamento Delegato 565/2017).

Al fine di adempiere agli obblighi normativi la Banca istituisce il Registro dei servizi ed attività in conflitto (di seguito il "Registro"). La Funzione Compliance è responsabile dell'alimentazione e dell'aggiornamento del Registro. In particolare, a seguito dell'individuazione delle situazioni di conflitto (anche potenziale) come indicato al paragrafo 3, la Funzione Compliance aggiorna il Registro sulla base delle informazioni ricevute dalle strutture a seguito della relativa attività di verifica e fornisce, almeno annualmente, relazioni scritte al Consiglio di Amministrazione circa tali situazioni. La corretta gestione del Registro presuppone necessariamente l'implementazione di efficaci procedure di comunicazione e di supporto tra la Funzione Compliance, tenutario del Registro, e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi di investimento, alla gestione dei sistemi informativi aziendali, o in possesso di informazioni in merito all'esistenza di situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

Con cadenza semestrale, inoltre, la Funzione Compliance effettua un controllo su ciascun conflitto di interesse censito, al fine di valutarne la permanenza. Nello svolgimento di tale attività la Funzione si avvale del supporto tecnico ed informativo delle suddette strutture aziendali.

6 REVISIONE DELLA POLICY AZIENDALE SUI CONFLITTI DI INTERESSI

L'Area Finanza di Gruppo procede, con cadenza almeno annuale, ad aggiornare le previsioni contenute nella presente Policy.

Acquisita la valutazione di conformità della Funzione Compliance, il testo aggiornato del documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e, successivamente, delle altre Banche del Gruppo.

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO						
Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016	Presidio previsto	Prodotti Coinvolti	Società coinvolte
Collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento	Collocamento semplice e distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla banca o da Società del Gruppo	La Banca può avere un interesse "finanziario" a emettere strumenti propri, collocandoli direttamente ai propri clienti a condizioni più vantaggiose rispetto alle normali condizioni di mercato	art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. Procedure interne disciplinanti il processo di emissione e collocamento di strumenti finanziari propri, che consentano una chiara formalizzazione delle motivazioni sottese alla emissione e dei canali di collocamento ritenuti adeguati alle finalità (raccolta, finanziamento, ...) della emissione. Con riferimento alla distribuzione delle obbligazioni di propria emissione, o di Società del Gruppo, al cliente o potenziale cliente la Banca fornisce un'informativa (disclosure) in merito all'esistenza del conflitto di interesse tramite una specifica segnalazione presente nel modulo utilizzato per la sottoscrizione dell'obbligazione. Tale modulo prevede l'apposita firma del cliente di presa d'atto e accettazione della situazione. Con riferimento alla distribuzione di Certificati di Deposito emessi dalla Banca viene resa al cliente analogo informativa (disclosure) in merito all'esistenza del conflitto di interessi.	Titoli obbligazionari e prodotti finanziari emessi dalla Banca	Cassa di Ravenna S.p.A., Banca di Imola S.p.A., Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari e/o assicurativi emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di partecipazione	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato da vantaggi indiretti conseguenti a tale situazione.	art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto di interesse della Banca nonché le commissioni percepite per il servizio di collocamento.	OICR Prodotti emessi da Consulinvest SGR	Consulinvest SGR
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari e/o assicurativi emessi da soggetti con i quali la Banca intrattiene rapporti d'affari significativi.	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse dell'emittente	art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sottoscrizione, prospetto semplificato) viene indicata la posizione di Banca di Imola S.p.A. quale soggetto promotore, collocatore nonché le commissioni percepite per tale servizio.	Prodotti assicurativi del Gruppo Generali	Gruppo Generali

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO						
Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016	Presidio previsto	Prodotti Coinvolti	Società coinvolte
	Collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati, nel caso in cui il finanziamento erogato dalla Banca sia tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento	La Banca potrebbe essere indotta a sostenere il collocamento degli strumenti finanziari emessi da soggetti finanziati nella prospettiva del rientro degli emittenti dalla esposizione	art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto di interesse della Banca.	Strumenti finanziari	Soggetti finanziari dalla Banca
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari e/o assicurativi emessi da soggetti con i quali la Banca ha instaurato accordi di retrocessione	La Banca può collocare prodotti finanziari più "costosi" a fronte di una più rilevante retrocessione	art. 33, lett. E)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. Procedure per la gestione e la valutazione degli "incentivi", procedure interne per la selezione della società prodotto. L'esplicitazione relativa ai legami con l'Istituto avviene: - per i fondi comuni di investimento attraverso l'informativa presente nel prospetto informativo; - per i prodotti assicurativi attraverso l'informativa presente negli appositi modelli redatti in conformità del regolamento Isvap n.5/2006.	OICR, Assicurativi Prodotti	Gruppo Generali, SGR e SICAV diverse
	Collocamento di strumenti, prodotti e servizi finanziari di emittenti o società prodotto in cui un soggetto rilevante: <ul style="list-style-type: none"> - abbia un incarico importante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc.); - abbia un interesse legato alla percezione di retrocessioni commissionali 	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse del soggetto rilevante al collocamento di strumenti emessi dallo specifico Emittente	art. 33, lett. B), E)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sottoscrizione, prospetto semplificato) viene segnalata la situazione del conflitto di interesse del Gruppo La Cassa di Ravenna. quale soggetto collocatore.	Tutti gli strumenti collocati	Gruppo Generali, SGR e SICAV diverse
Ricezione e trasmissione di ordini	Trasmissione di un ordine ad un intermediario privilegiando un ordine di un cliente a scapito di quello di altri clienti	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	art. 33, lett. C)	Trasmission policy	Azioni quotate italiane ed estere, obbligazioni quotate italiane ed estere, titoli di stato, derivati quotati, fondi quotati, ETF, obbligazioni non quotate su mercati regolamentati e azioni della Banca.	
	Utilizzo all'interno delle gestioni di strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di partecipazione.	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato da vantaggi indiretti conseguenti a tale situazione.	art. 33, lett. B)	All'interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto di interesse della Banca	GPF	Consultiv est Sgr),

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO						
Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016	Presidio previsto	Prodotti Coinvolti	Società coinvolte
Gestione su base individuale	La gestione di portafogli che preveda l'investimento in strumenti finanziari propri o emessi da soggetto con il quale intrattiene rapporti d'affari significativi	L'AA definita dal gestore potrebbe non coincidere con il miglior risultato per il cliente	art. 33, lett. B)	E' prevista una apposita disclosure , nel contratto di gestione concluso con il cliente, nel quale viene esplicitata l'eventuale presenza nelle linee di gestioni di strumenti in conflitto di interessi.	Obbligazioni emesse dalla Banca, OICR emessi da Consulinvest Sgr	Consultinvest Sgr,
	Scelta di allocazione di strumenti finanziari tale da favorire una linea di gestione rispetto ad un'altra.	La scelta potrebbe essere determinata da motivazioni strategica della Banca (es. spinta commerciale verso una determinata linea di gestione) o da interesse della Società correlato ad un rapporto d'affari con il cliente (quale contratto di finanziamento in essere).	art. 33, lett. C)	I presidi sono di carattere informatico in quanto gli ordini sono preimputati prima della trasmissione. Gli ordini relativi alle GPM vengono trasmessi direttamente per gli OICR o alla struttura di raccolta ordini avendo già determinato i mandati a cui attribuirli. Alla ricezione degli eseguiti la procedura informatica provvede a ripartirli proporzionalmente tra i mandati precedentemente individuati senza possibilità di intervento da parte dell'operatore. Il gestore non può trasferire strumenti da una linea all'altra.	GPF e GPM	Cassa di Ravenna S.p.A.
Negoziazione conto proprio	Negoziazione in contropartita diretta con la clientela avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di creare artificialmente liquidità sullo strumento a spese del Cliente	Art. 33, lett. A)	Execution policy (Procedure interne di pricing). Il presidio attualmente in essere risiede nell'informazione fornita all'investitore della tipologia di conflitto di interesse della Banca: ad esempio obbligazioni emesse dall'Istituto. Tale informazione risulta nel campo descrittivo del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente. La particolare indicazione non è modificabile dall'operatore di filiale.	Titoli obbligazionari non quotati emessi dalla Banca	Cassa di Ravenna S.p.A.
	Esecuzione di un ordine di un cliente a scapito di quello di altri clienti	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 33, lett. C)	Execution policy	Titoli obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo.	Gruppo Cassa di Ravenna S.p.A.
Consulenza	Raccomandazione che abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o di Società del Gruppo	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di agevolare il pieno collocamento degli strumenti finanziari	Art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente.	Titoli obbligazionari, Certificati di Deposito e Gestione di portafogli emessi dalla Banca	Cassa di Ravenna S.p.A., Banca di Imola S.p.A., Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO						
Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016	Presidio previsto	Prodotti Coinvolti	Società coinvolte
	Raccomandazione che abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento e/o dove sussistono rapporti di partecipazione da parte delle Società del Gruppo Bancario.	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di incrementare le commissioni di retrocessione ottenute sul collocato	Art. 33, lett. B), E)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Il Servizio di Consulenza viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato. Il perimetro di consulenza individuato nel contratto mitiga il rischio di pregiudizio alla clientela.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	SGR SICAV VARIE
	A fronte di una raccomandazione di investimento, viene attivato contestualmente uno dei servizi di negoziazione (consulenza in abbinamento a ...).	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di formulare raccomandazioni al fine di movimentare il portafoglio dei clienti per lucrare sugli altri servizi di investimento	Art. 33, lett. A)	La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Il Servizio di Consulenza viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato. Il perimetro di consulenza individuato nel contratto mitiga il rischio di pregiudizio alla clientela.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	-
	Un soggetto rilevante ha una posizione importante nello strumento finanziario oggetto di consulenza	Il soggetto rilevante potrebbe essere indotto a suggerire uno strumento finanziario sul quale lo stesso ha un interesse (es. aumentare la redditività del proprio portafoglio)	Art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da società del gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. La fattispecie viene mitigata alla luce del perimetro di consulenza. Il Codice Etico adottato dalla Banca prescrive ai soggetti rilevanti di evitare tali tipologie di conflitti di interesse.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	
	Raccomandazione di cui beneficia direttamente un altro cliente della Banca (ad es. comprare titoli verso i quali la Banca ha generalmente suggerito una posizione di segno contrario)	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 33, lett. C)	Execution e transmission policy. Regolamento interno per la negoziazioni obbligazioni proprie.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	